

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 71

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(NICOTERA)

nella tornata del 1° marzo 1877



Ordinamento degli archivi nazionali.

SIGNORI! — Locali sani, spaziosi, sicuri, sono prima necessità degli archivi: ed oggi più che mai questo requisito manca alle segreterie degli uffici amministrativi, alle cancellerie dei tribunali; cosicchè le carte vi si accumulano, il cumulo produce disordine, e col disordine la certezza di deperimento, il pericolo di sottrazioni.

Gli atti antichi, fuori degli archivi di deposito, sono quelli che più soffrono dello spazio ristretto e della confusione che ne consegue. Fino a che essi stanno negli archivi che diconsi correnti, è difficile possano rimanere lungamente ordinati: gli atti nuovi vogliono posto, e questo si trova respingendo via via gli antichi in ripostigli sempre peggiori.

Ad accrescere il danno proveniente dai locali, si aggiunsero nei primi anni del nostro risorgimento politico, i mutamenti delle giurisdizioni territoriali, e variazioni frequenti negli incarichi degli uffici, la instabilità degli archivisti, la successione dei metodi differenti di archiviazione. Negli archivi poi dell'amministrazione centrale sopravvennero i trasferimenti della sede del Governo, che costrinsero a lasciare prima in Torino, poi in Firenze, buon numero di scritture, le quali non si sa come riunire quelle trasportate in Roma.

Al male, forse inevitabile nella sua origine, spetta ora a noi rimediare.

E prima di tutto, occupandoci degli archivi dei

dicasteri centrali, unico rimedio può essere la istituzione di un archivio, in cui si raccolgano tutte le carte rimaste nelle stazioni della capitale, e quelle che di mano in mano non saranno più necessarie ai bisogni del servizio, affinchè ordinate metodicamente servano meglio ai fini della loro conservazione.

Siffatto archivio centrale del regno già per forza naturale di cose si va componendo. Nei locali di San Michele a Ripagrande, in Roma, il Ministero dell'interno ha depositato 11,000 volumi di atti; il Ministero della marina 900; il Ministero di grazia e giustizia 500. Altre proposte di versamenti si fanno da ogni parte, e per indicarne una che dimostri la necessità di pronti provvedimenti, dirò avere la direzione generale delle gabelle dichiarato, che per disporre gli atti di un decennio, le occorrerebbero 3714 metri lineari.

È vero che non tutte queste carte sono da trasmettere ai posteri: conviene però conservarle parecchi anni ancora, e molte cautele saranno da stabilire per giudicare quali di esse siano, senza danno nostro e dei venturi, da eliminare.

La istituzione di quest'archivio non imporrà aumento di spesa all'erario: nelle riforme degli organici dei Ministeri ora in corso di studio, parmi cosa facilissima, stralciare da ciascuno tante persone e tanta somma per quanto ne abbisognerà il

servizio non nuovo, in guisa che al personale ed al materiale si provvegga senza domandare al paese aggravio maggiore.

Si intende che tutti gli atti dei dicasteri centrali degli antichi Governi continueranno ad appartenere agli archivi che risiedono nelle rispettive capitali: anzi se nel riordinare le carte dei Ministeri si rinvenissero atti anteriori alla proclamazione del regno, questi dovrebbero andare ad integrare le serie colle quali hanno comune la provenienza.

Uguali disposizioni invoco per gli atti delle magistrature e degli uffizi governativi nelle provincie, se pure pei medesimi non è maggiore e più urgente la necessità.

Alla insufficienza dei locali, al cumulo grande di scritture, va insieme, per le carte che più sono remote dal nostro tempo, il danno derivante dal perdersi delle tradizioni degli antichi uffizi, della conoscenza dei metodi di classificazione, direi persino della nomenclatura degli atti. È da profittare degli impiegati che ancora hanno memoria degli antichi servizi per dar ordine alle carte che vi si riferiscono: più tardi l'opera riordinatrice sarebbe meno facile e meno buona. Vuolsi anche considerare che nell'attuazione delle prossime riforme amministrative alcuni uffizi cesseranno di esistere, altri scemeranno o cresceranno di giurisdizione, e grave inconveniente sarebbe non aver subito pronti i luoghi nei quali ricoverarne gli archivi.

L'indagine che si sta facendo sulla continenza degli archivi particolari delle magistrature e di tutti gli uffizi pubblici del regno, mostra quanto grande sia il numero degli atti che conviene raccogliere negli archivi di deposito, e quanta importanza avranno subito questi archivi anche nelle provincie ove non esistono presentemente. Nelle prime pagine del volume che riferisce le notizie degli archivi giudiziari, amministrativi e finanziari, si veda ad esempio come la Corte d'appello di Genova abbia in 72 anni cumulato 157,242 mazzi di scritture, ciascuno di carte cinquecento; come la prefettura di Novara possieda documenti dal 1249 in poi; la sotto-prefettura di Mondovì dal 1172; quella d'Aosta dal 1542; quella di Asti dal 1426; la Corte di appello di Torino dal 1566; il tribunale di Chiavari dal 1010; quello di Sarzana dal 1576, e via dicendo. Nè questi documenti che l'età rende preziosissimi sono tutti in buon ordine. E come ordinarli se le carte novelle li stringono, li opprimono, contendono loro la cura e lo spazio? Chi mai richiese negli impiegati di prefettura o di tribunale le cognizioni a ciò necessarie? Vedasi inoltre come, con miscuglio strano, atti notarili e di stato civile si trovino presso

tribunali, uffizi di registro, e uffizi di prefettura, senza che se ne conosca la ragione.

Dall'anno 1812 nelle provincie napoletane, e dal 1843 nelle siciliane, oggiparimente un archivio per conservare, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutti i amministratozioni comprese nel territorio della provincia. Questi archivi furono mantenuti a carico del fondo comune sino al 1865, in cui, pubblicata la legge che ancora governa l'amministrazione dei comuni e delle provincie, passarono, per effetto dell'articolo 172 della medesima, a carico della provincia rispettiva. Dal quale fatto leggonsi, in una relazione ufficiale pubblicata nel 1872 per l'esposizione universale di Vienna, le parole seguenti:

« Cotesti archivi hanno l'impronta ed il carattere di archivi di Stato, benchè principalmente siano istituiti pei bisogni ed i vantaggi delle rispettive provincie, perocchè in essi si scorge come il riflesso di una parte della vita dello stesso Stato tanto nei tempi andati che nel presente; e quindi emerge la necessità, il diritto ed il dovere inclinabile della sua ingerenza diretta nel sorvegliarli, nell'assicurarne la custodia con cure incessanti ed operose, nell'assegnarvi un personale scientifico e tecnico che, apparecchiato con idonei studi speciali e dopo superate le difficili prove del pubblico concorso, fosse in grado di essere ammesso all'esercizio delle rispettive funzioni di quei nobilissimi istituti archivistici.

« Sventuratamente però l'articolo 172 della dialettica ricordata legge comunale e provinciale, sconobbe tutte queste cose, e prescrivendo che spetta al Consiglio provinciale il provvedere per la conservazione degli archivi provinciali, gettò il perturbamento e la confusione in quell'amministrazione già ordinata con tanto senno ed intelligenza, così utile, così fruttuosa di ottimi risultamenti, e mise pure l'allarme fra tutti gli impiegati, i quali si lasciarono in balia della fortuna, sconfortati e delusi, lenti per non sapere quale destino li attenda, in quali mani abbiano a capitare. Quindi tuttodi si vede, con vero rammarico di quanti portano amore al decoro del paese, si vede, dicevo, in tale frangenda da quelle parti un procedere a casaccio e quasi sempre arbitrario; e qui il Consiglio provinciale, con modi burbanzosi, comanda a braccetta i poveri impiegati, dispone delle carte, o le disordina pretendendo di ordinarle, o destina ad altri usi parte dei locali in cui sono gli archivi, o infine, con atto inqualificabile, osa pure sopprimerli, come pur troppo è avvenuto per l'er-

chivio suppletorio di Santa Maria Capua Vetere! E intanto le due direzioni di Napoli e Palermo, mentre ritengono tutte le facoltà che loro attribuisce l'articolo 26 della legge 12 dicembre 1816, rifermate con l'articolo 85, titolo VI, della legge organica sugli archivi del 12 novembre 1818; mentre possono essere tenuti responsabili di tutti gli atti dianzi descritti, e che con vocabolo benigno possono chiamarsi civili; mentre scrivono e descrivono, al Ministero da cui dipendono, continue e focose rimostranze, reclamando perchè lo scandalo alla fine cessasse, il Ministero stesso che trovasi come involuppato fra quelle spire dell'articolo 172, si stringe nelle spalle, deplora anche egli il danno, si mostra quasi impotente ad apporlarvi riparo, dà buone parole, temporeggia, e talvolta per procedere con più sicurezza e provvedere come si può meglio al male, che di giorno in giorno sempre più imperversa, domanda aiuto, e si rivolge coi suoi dubbi al Consiglio di Stato. »

Singolare in verità è la condizione di questi archivi, ma altrettanto, conviene pur dirlo, è singolare la condizione delle provincie verso i medesimi. Perché devono esse conservare carte che sono per origine, per iscopo, per proprietà, interamente dello Stato? Perché le provincie delle altre parti d'Italia non hanno archivi, non pagano anche esse la spesa dei medesimi? Forse perchè questi si dicono di Stato, mentre gli altri si dissero inesattamente provinciali? La denominazione diversa può avere effetti diversi, quando identiche sono tutte le altre circostanze? Non è poi da tacere che fra le stesse provincie meridionali, neppure tutte hanno obblighi uguali; quelle di Napoli, Palermo, Benevento non pagano somma alcuna, perchè nelle prime due il grande archivio di Stato raccoglie anche gli atti delle magistrature e delle amministrazioni locali, e l'ultima, creata nel 1861, non fu mai istituito archivio provinciale.

L'articolo 172, paragrafo 19 della legge per l'amministrazione comunale e provinciale, pone a carico delle provincie il mantenimento dell'archivio provinciale; le difficoltà di applicarla giustamente fecero rimanere lettera morta questa disposizione nelle provincie settentrionali e della media Italia. Come che non si saprebbe stabilire, negli archivi che riuniscono le carte dei Governi cessati e quelle delle amministrazioni locali, quanto si debba dallo Stato per le une, quanto dalla provincia per le altre, non si saprebbe poi ripartire l'aggravio, quando si tratta di magistrature che ebbero od hanno giurisdizione su più provincie, e quando i territori delle antiche divisioni governative non corrispondono più a quelli d'oggi.

Fu proposto alcune volte di separare la materia archiviata in due grandi classi; la più antica chiamare storica, l'altra amministrativa; conservare la prima negli archivi dello Stato, affidare la seconda alle provincie. Ma non si è considerato che le carte vanno agli archivi quando i fatti sono compiuti; che in tal senso tutte le carte archiviate sono storiche; che gli atti storici più ricercati furono tutti amministrativi, politici o giudiziari; che converrebbe guastare ciò che è già ordinato; che l'assetto degli archivi non sarebbe mai fermo, dovendosi dagli amministrativi trasportare agli storici i documenti che diventano antichi; che la separazione moltiplicherebbe col numero degli archivi la spesa, non la diminuirebbe; che in nessun paese tale separazione fu fatta.

Estendere a tutta l'Italia l'istituzione degli archivi, quali da mezzo secolo esistono providamente nelle provincie napoletane, lasciarne l'amministrazione allo Stato, come di cosa sua, chiamare le provincie a contributo per quanto concerne i locali, sembrami dunque la più giusta, e ad un tempo la più conveniente risoluzione di tante controversie.

Il quale contributo pei locali domanderei non già per diminuire la spesa dell'erario nazionale, poco importando ai contribuenti che una spesa si faccia per mezzo delle tesorerie governative, o delle provinciali; ma perchè giudico che più facile sarà trovare i locali necessari agli archivi, e meno costoso il conservarli, quando ciò avvenga per opera di amministratori che meglio conoscano le cose, e più davvicino, e con minori formalità vi provvegghino.

Il contributo sarà anche proporzionale al beneficio, spendendo più chi avrà archivio più vasto, e per nessuna provincia si eleverà a somma ragguardevole, dovendosi ritenere che non raggiungerà per tutte la somma di lire 150 mila.

Poco è da dire sulla materia degli archivi nazionali nelle provincie. Spettano loro naturalmente i documenti posseduti dallo Stato per acquisti, donazioni, od altro motivo; gli atti delle magistrature e degli uffizi che più non esistono; gli atti compiuti dopo certo numero di anni, che pare da stabilire a dieci, delle magistrature e degli uffizi esistenti; gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, esclusi soltanto quelli che, come nei monumenti di Montecassino e della Cava de' Tirreni, conservarono degnamente esistenza particolare. Ma vi si aggiungerebbero gli atti delle dignità e corporazioni ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono uffizi civili, gli atti notarili anteriori al 1851, le copie degli atti sottoposti alla registrazione; e su queste tre categorie di documenti occorrerà qualche dilucidazione.

I regi commissari generali nelle provincie del-

l'Umbria e delle Marche, facendo eseguire la legge che toglieva la personalità civile alle case religiose ed agli enti ecclesiastici, ordinarono che gli archivi delle curie diocesane fossero trasferiti negli archivi delle giurisdicenze, ora preture, in quanto che gli atti ivi esistenti fossero da considerare compiuti per delegazione dell'autorità sovrana. Tale provvedimento merita di essere ampliato a quanti enti ecclesiastici ebbero già ad esercitare uffici di indole non religiosa, ma civile; perocchè cessata la delegazione del potere politico, bene si può dire che in questa parte essi sono istituzioni soppresse. Non si vuole togliere a nessuno il suo; ma lo Stato ha diritto di pretendere che gli atti formati ed eseguiti in nome proprio passino, da chi non ha più ragione di conservarli, agli archivi nei quali vanno le scritture di ogni pubblico ufficiale. Sono atti di stato civile, di tribunali su materie miste, di incarichi per cose di studio o di beneficenza, necessari a compiere le serie dei nostri archivi, utili a privati interessi, utilissimi certamente agli studiosi, che sarebbe grave danno lasciare in dimenticanza ed abbandono.

All'abbandono devono pure essere tolti gli atti notarili che dal tempo nostro sono più lontani. È noto ad ognuno come gli atti dei notari siano ricchissimi di materia storica ed economica; come essi compiano le fonti della storia civile, e serbino le memorie più minute delle costumanze, delle arti, delle persone: ed oggi, che al pari della storia politica è studiata quella degli usi e dei fatti domestici, oggi che di ogni asserzione deve lo storico mettere innanzi la prova, oggi che le tracce successive del linguaggio più prossimo al familiare si studiano da etnologi e da filologi, gli atti notarili sono tesoro prezioso.

Or bene, questi atti, per fortuna nostra numerosissimi, se trovansi in molte città conservati in archivi che altre nazioni c'invidiano, in molte altre aspettano, con irreparabile danno, di essere ugualmente riuniti ed ordinati. Alla grave e dispendiosa fatica dovrebbero per la legge 25 luglio 1875, numero 2786, sottostare i notai negli archivi che per ogni distretto di tribunale furono istituiti; ma basteranno i proventi di questi a mantenere gli archivi esistenti, a dare vita agli archivi nuovi se in essi dovrà rimanere quanto vi si trova o dovrà trasferirsi quanto per la stessa legge loro appartiene?

La esperienza di un anno risponde negativamente alla domanda. La istituzione degli archivi nuovi torna quasi impossibile ai notai, sì grande è il numero degli atti da riunire, ed il mantenimento degli archivi antichi eccede quasi dappertutto le loro entrate. Importa dunque ai notari che gli archivi distrettuali non si formino con atti più vecchi di quel ventennio entro cui gli eredi hanno diritto a por-

zione delle tasse riscosse dall'archivista sui rogiti dei loro autori; e che gli archivi sin qui governativi e per una provincia, come quelli della Lombardia e della Venezia, ovvero governativi e per più provincie, come quelli di Firenze e di Siena, rimangano a carico dello Stato.

La qual cosa non solo importa, ma è assolutamente necessaria per gli studi, e per la stessa conservazione delle scritture notarili. Vano è pretendere che negli archivi dei notai si abbiano a spendere danari per ordinare e rilegare volumi di carte che non fruttano, per stipendiare paleografi che ne compilino gli indici e stiano a rispondere alle domande di chi voglia consultarli per fini di studio e di erudizione: vano è aspettare che mancando spazio a ricevere carte recenti e produttive di tasse, si lascino in posto le disusate, e si provvedano stanze e scaffali alla suppellettile crescente. I conservatori degli archivi notarili, siano pure uomini colti e generosi, non potranno, e saranno essi certamente primi a deplorare la loro impotenza, consacrare spese e fatiche a lavori che sono in verità estranei alla professione, ed all'ufficio di cui la legge li ha più specialmente incaricati.

Vi fu tempo in cui ogni atto dell'autorità politica doveva rivestire le forme del rogito notarile: perciò nei minutari dei notai si trovano non solo testamenti e contratti, ma decreti e sentenze, nomine ed investiture, trattati di alleanza e conclusioni di pace. Non sarebbero questi documenti di spettanza degli archivi di Stato? Ai minutari dei notai si aggiunsero quasi dovunque collezioni di scritture politiche, giudiziarie, amministrative che non si poteva collocare altrimenti; vorremo noi lasciarle ai notai, ed i notai accetteranno la gravosa custodia?

Esaminando la tabella qui annessa si scorge che in quarantasei provincie esistono archivi notarili mantenuti dallo Stato sino all'anno 1876; si scorge pure che se questi si dichiarassero archivi nazionali, unitamente agli archivi ora detti di Stato, ed agli archivi ora detti provinciali, si dovrebbe pensare alla istituzione dell'archivio nazionale in diciassette provincie soltanto. Riconosciuta la necessità che ogni provincia abbia un archivio, quale più facile e meno costoso espediente per istituirlo?

Ma non tutte le carte dei notai dovrebbero passare negli archivi nazionali. Sebbene la legge sul notariato non vieti la conservazione degli archivi notarili quali oggi sono, e attribuisca invece facoltà al potere esecutivo di sistemarli per decreto reale, pure si vuole che gli atti, i quali più frequentemente occorrono ai bisogni dei privati; non solo siano esclusi dagli archivi nazionali, ma vengano ripartiti negli archivi distrettuali a cui per ragione

di origine appartengono, e si accostino così viemmeglio alle parti interessate.

Nel disegno di legge, si domanda perciò che siano degli archivi nazionali gli atti anteriori al 1851, degli archivi notarili distrettuali i posteriori. Se nella storia del notariato italiano si avesse una data di riforme comune a tutte le provincie potrebbesi stabilire questa alla separazione delle scritture nei diversi archivi: ciò non essendo, la metà di un secolo pare data che tutti facilmente possano ricordare; e l'anno 1851 è già al di là di quei venti anni nei quali dura il diritto negli eredi dei notai alla partecipazione delle tasse d'archivio ed è già tanto vicino al termine della prescrizione trentennaria, da far sì che meno frequenti siano le ricerche dei medesimi, e quindi minore l'incomodo dei privati, la perdita dei notai. Incomodo e perdita che andranno via via decrescendo, e saranno largamente compensati dalla minore spesa dell'erario nella istituzione degli archivi nazionali, dalla più sicura e regolare conservazione degli atti archiviati.

Le scritture notarili anteriori al 1851 si domandano infatti per due scopi: conservarle più acconciamente agli studiosi; agevolare ai notai la fondazione degli archivi distrettuali, ed allo Stato la fondazione degli archivi nazionali. Se negli archivi nazionali fossero trasferiti atti meno recenti, lo Stato non avrebbe che spesa senza compenso. Quante copie si domandano annualmente di atti del secolo XVIII? Gli atti invece dei primi anni del nostro secolo possono ancora produrre qualche tassa, e pare giusto che lo Stato non vi rinunci quando esso si assume la conservazione di tutto ciò che nulla più produce. Rimanendo poi allo Stato cogli atti gli archivi sin qui governativi, sarebbe immediata l'esecuzione di questa legge in tutte le provincie della Lombardia e della Venezia, di Piacenza e di Benevento, in cui basterebbe mutar nome all'archivio notarile per avere l'archivio nazionale, e grandemente agevolata in tutte le altre per la applicazione ad un servizio solo degli impiegati addetti agli archivi dei notai e delle provincie.

La legge sul notariato coll'articolo 91 prescrive che nell'archivio siano depositate le copie certificate conformi degli atti che gli ufficiali del registro devono consegnare due anni dopo la registrazione, le quali non competano per l'articolo 101 della legge stessa agli archivi mandamentali; e coll'articolo 94 vuole che le copie siano custodite separatamente dagli originali, evidentemente per impedire che tutte corrano una sorte in caso d'incendio o di disastro. Avvenuta però la istituzione degli archivi nazionali più efficacemente sarebbe evitato ogni pericolo, se, come già usavasi in alcuni luoghi, gli originali an-

dassero all'archivio distrettuale, le copie all'archivio nazionale.

In alcuni degli archivi notarili istituiti da lungo tempo, si conservano atti di notai vissuti in città e paesi fuori del territorio provinciale: tutti gli atti dei notai toscani esclusa la provincia di Lucca, sono custoditi negli archivi di Firenze e di Siena fondati dal granduca Cosimo I. Essendo questi atti bene ordinati, ognuno vede quale lavoro perduto di inventari e di indici si avrebbe, quale pericolo di nuova confusione s'incontrerebbe, quanta spesa sarebbe necessaria, se i medesimi si dovessero per ragione di origine attribuire agli archivi delle altre provincie. Dicasi altrettanto degli atti delle corporazioni religiose soppresse che nei maggiori nostri archivi si vennero, dai primi anni del secolo, con pazienti e dotte cure disponendo a preferenza di ogni altra serie di documenti, perchè giustamente considerati preziosissimi. Non si darebbe buon principio all'ordinamento dei nostri archivi, se si sperperassero per vaghezza di euritmia le cose ordinate, mentre sì grande sarà il lavoro degli archivisti. Perciò nel dichiarare che gli atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati rimangono negli archivi in cui presentemente si trovano, non potevasi non aggiungere che anche gli atti dei notai e delle corporazioni religiose, già raccolti ed ordinati, abbiano a rimanervi. Le grandi collezioni, opera di lunghi anni, devono essere lasciate intatte; e le citazioni che ne fecero gli eruditi devono continuare ad avere riscontro nei luoghi ove essi le consultarono.

Provveduto in tal modo alla esistenza degli archivi nei quali raccogliere le scritture che sono da conservare e imposto l'obbligo a tutti gli uffici di eseguire periodicamente il passaggio negli archivi di deposito delle carte che più non occorrono ai bisogni quotidiani del servizio, rimarrebbero da stabilire le regole di questo ordinamento: ma la materia vasta e complicata più che non sembra, richiede cognizioni molte e minute di storia, di paleografia, di amministrazione, di diritto, di formalità amministrative, di procedure legali, da dover essere disciplinata con regolamenti vari e mutabili secondo la varietà dei luoghi ed il mutare delle cose, anzichè con una legge.

Il regolamento sul servizio degli archivi di Stato, approvato col regio decreto 27 maggio 1875, che ebbe lodi dai pratici delle cose archivistiche italiani e stranieri, ha fatto fin qui buona prova. L'esperienza però ha additato l'opportunità di qualche innovazione, ed altre ne additerà ora che la materia cresce. E poichè i consigli dell'esperienza, accolti con sincerità, sono sempre fecondi di miglioramenti non mai di danno alle istituzioni, gioverà in un servizio che

per virtù di legge non ebbe fin qui, nè in Italia nè altrove, norme generali e sicure così da essere prese in esempio, aspettare dalla pratica la indicazione di ciò che convenga fare.

Non si può tuttavia aspettare ad impedire un disordine che appunto la esperienza ha in questi ultimi anni manifestato.

Fa dolore la misera condizione in cui giacciono gli archivi degli uffizi non governativi e degli enti morali. Sia per trascuranza, sia per pochezza di rendite, gli archivi che pure contengono la storia delle istituzioni pubbliche e le prove dei loro diritti, sono, generalmente parlando, ultimo pensiero degli amministratori.

Un comune dei più ragguardevoli vendette, pochi anni prima del 1859, le sue pergamene: due città, che nel 1830 dichiararono al Governo austriaco di possedere centinaia di volumi vecchi di alcuni secoli, non hanno oggi più nulla; un segretario comunale scrisse in testa all'inventario dell'archivio, *sacchetto di carte che non si sanno leggere*; altri segretari, pregati di qualche notizia, risposero non avere nulla da dire, perchè le scritture anteriori al tempo nostro si buttarono confusamente nei soffitti della casa municipale, essendo inutile ingombro all'ufficio gli statuti, i catasti, i privilegi che non hanno più vigore, i carteggi su faccende da gran tempo compiute!

Non sono così trascurati gli archivi delle diocesi, delle collegiate ecclesiastiche, delle parrocchie; però nessuna vigilanza può il Governo esercitare efficacemente su di essi: e se gravi disordini non deploriamo ora, potremmo ben presto pentirci della nostra tolleranza. È notevole che recenti domande di notizie intorno ad essi rimasero quasi tutte senza risposta. Archivi di natura ecclesiastica e civile ad un tempo sono quelli delle confraternite, ed anche per essi nessuna facoltà ha il Governo, sebbene corrano frequentemente voci di sottrazioni e di perdite, tanto più credibili quanto più grande è nei medesimi la confusione. L'archivio della confraternita di San Girolamo in Roma, acquistato recentemente dallo Stato, ed ora quotidianamente consultato nell'archivio di Roma, era stato pigiato malamente in sacchi e ceste quasi fosse da inviare alla macerazione.

Parmi dunque che debbasi imporre ad ogni corpo morale l'obbligo di conservare in buon ordine il proprio archivio; ed affinchè il precetto non sia trasgredito, parmi che il Governo debba possedere un esemplare dell'inventario delle scritture archiviate, colla facoltà di provvedere, a spese dei corpi morali possessori, all'ordinamento di quegli archivi che, scorso congruo termine, rimanessero tuttavia

abbandonati alla confusione. Non è ufficio, non è diritto dello Stato, vigilare che le cose di pubblico interesse siano bene custodite?

Si deve ora far cenno delle conseguenze che la legge avrebbe nel bilancio nazionale.

Secondo la tabella A qui alligata si spendono presentemente dalle provincie per gli archivi provinciali L. 82,500
e si spendevano nel 1875 dallo Stato per gli archivi notarili » 313,174
Sono dunque L. 395,674

che occorre stanziare nel bilancio per assumere a carico dello Stato questo servizio. Considerando però che gli stipendi degli ufficiali negli archivi notarili e provinciali sono lontanissimi da quelli degli archivisti governativi, e che in diciassette provincie non esiste archivio alcuno, la somma da stanziare non potrebbe essere minore di lire 500,000, esclusa quella per l'archivio centrale del regno che si ottiene diminuendo la spesa dei Ministeri.

Contro questo stanziamento nel bilancio passivo, si inscriverebbe nel bilancio attivo, per tasse di esame e di copia di atti notarili, un quarto della somma che riscuotevasi nel 1875, quando cioè colle tasse d'archivio venivano a beneficio dell'erario anche quelle relative all'esercizio della professione notarile, ossia L. 125,000
più per fitto di locali demaniali occupati dagli archivi (1) » 100,000

Inoltre si cancellerebbero dal bilancio del Ministero dell'interno per fitto e riparazione ordinaria di locali » 57,000

cosicchè fra entrate ed economie si raggiungerebbe la somma L. 282,000

La spesa essendo di » 500,000

l'aggravio vero dello Stato si residuerebbe alla somma di L. 218,000

che in gran parte sarebbe compensata dal risparmio delle spese straordinarie per la conservazione dei locali, degli assegni di disponibilità e di pensione degli impiegati negli archivi notarili.

Anche finanziariamente considerata la legge che ora si presenta alle discussioni del Parlamento, sembra quindi meritevole di accoglienza. Le provincie che

(1) Nel bilancio passivo (del Ministero dell'interno pel 1877) sono iscritte per fitto di locali demaniali ad uso di archivi lire 110,000: nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia pel 1875 erano prevedute a tal fine per gli archivi notarili lire 30,000. Dovendo però rimanere a carico dello Stato i locali occorrenti alla custodia degli atti indicati nell'articolo 5 del progetto, il contributo delle provincie non sarà gran fatto lontano dalla somma di lire 100,000.

SESSIONE DEL 1876-77 — DOCUMENTI — PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

per la legge 20 marzo 1865 dovrebbero mantenere interamente l'archivio governativo del proprio territorio, non avrebbero spesa maggiore di quella dei locali, come già è stabilito per altri servizi: lo Stato che deve istituire gli archivi di deposito per gli atti politici, giudiziari e amministrativi, soddisferebbe al bisogno con tenue spesa, per le combinazioni ora accennate.

Spero dunque che il Parlamento non tarderà ad approvare le disposizioni che, per giudizio anche del Consiglio sugli archivi, provvederebbero convenientemente alle due necessità oggi più gravi ed urgenti dei nostri archivi pubblici, impedire le dispersioni, avviare l'ordinamento di quanto ci rimane del passato, di quanto i posteri hanno diritto di ricevere da noi.

*Di questo Disegno di Legge si trattò nuovamente
l'anno 1879 nelle tornate del 12 e 11 febbraio. V. Atti
della Camera dei Deputati, anno suddetto, pag. 4122 e 4185.*

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Gli atti dei dicasteri centrali del regno compiuti da dieci anni, e che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha titolo di *archivio centrale di Stato*.

Art. 2.

In ogni provincia vi è un archivio nazionale, per raccogliere:

gli atti delle magistrature giudiziarie e degli uffici governativi non più esistenti;

gli atti compiuti da dieci anni delle magistrature giudiziarie e degli uffici governativi esistenti.

Art. 3.

Spettano altresì agli archivi nazionali:

i documenti che sono o che verranno in possesso dello Stato;

gli archivi delle corporazioni religiose soppresse che non conservarono esistenza particolare;

gli atti delle dignità e corporazioni ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono uffici civili;

gli atti notarili anteriori all'anno 1851;

le copie certificate conformi degli atti che gli ufficiali del registro devono consegnare dopo due anni dalla registrazione, e che non siano da depositare negli archivi notarili mandamentali.

Art. 4.

Gli atti dei dicasteri centrali degli antichi Governi, gli atti delle corporazioni religiose, e gli atti dei notai già raccolti ed ordinati in archivi che prima avevano giurisdizione su più provincie, rimangono nell'archivio a cui presentemente appartengono.

Art. 5.

Le spese di acquisto, di fitto e di riparazione dei locali degli archivi nazionali, eccettuati quelli occorrenti all'archivio centrale ed agli archivi nazionali per gli atti indicati nell'articolo precedente, sono a carico delle provincie in cui gli archivi hanno sede.

È quindi derogato al paragrafo 19 dell'articolo 172 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

Art. 6.

Le provincie, i comuni, gli enti morali tanto civili quanto ecclesiastici, devono conservare in buon

ordine i propri archivi; copia dell'inventario dei medesimi va depositata negli archivi nazionali.

Gli archivi che, dopo congruo termine stabilito con decreto ministeriale, rimangono disordinati, sono posti in ordine per cura del Governo a spese del corpo morale possessore.

Art. 7.

Un regolamento sarà pubblicato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio per gli archivi, prima del gennaio 1878, per l'applicazione di questa legge, e per fissare le regole del servizio archivistico in tutto il regno.

Segue Allegato A.

Numero ordine	PROVINCIA	Archivi di Stato		Archivi provinciali		Archivi notarili		TOTALE	
		Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio
	<i>Riporto . . .</i>	36	71,200 >	36	45,530 >	138	115,595 37	210	232,323 37
6	Foggia	>	>	5	6,011 >	5	2,805 >	10	8,816 >
7	Forlì	>	>	>	>	>	>	>	>
8	Genova	9	20,900 >	>	>	>	>	9	20,900 >
9	Girgenti	>	>	4	4,544 >	6	2,754 >	10	7,298 >
0	Grosseto	>	>	>	>	>	>	>	>
1	Leccé	>	>	3	2,850 >	7	3,842 >	10	6,692 >
2	Livorno	>	>	>	>	>	>	>	>
3	Lucca	7	12,500 >	>	>	5	5,678 40	12	18,178 40
4	Macerata	>	>	>	>	>	>	>	>
5	Mantova	3	4,300 >	>	>	6	7,333 33	9	11,633 33
6	Massa e Carrara	>	>	>	>	3	3,050 >	3	3,050 >
7	Messina	>	>	2	3,900 >	8	3,366 >	10	6,366 >
8	Milano	33	70,700 >	>	>	17	22,430 >	50	93,130 >
9	Modena	8	13,600 >	>	>	>	>	8	13,600 >
0	Napoli	34	65,700 >	>	>	41	26,852 >	75	92,552 >
1	Novara	>	>	>	>	>	>	>	>
2	Padova	>	>	>	>	6	7,233 33	6	7,233 33
3	Palermo	19	39,200 >	>	>	15	12,903 >	34	52,103 >
4	Parma	7	15,100 >	>	>	9	10,750 >	16	25,850 >
5	Pavia	>	>	>	>	5	6,150 >	5	6,150 >
6	Perugia	>	>	>	>	>	>	>	>
7	Pesaro e Urbino	>	>	>	>	>	>	>	>
8	Piacenza	>	>	>	>	6	6,300 >	6	6,300 >
9	Pisa	5	9,200 >	>	>	>	>	5	9,200 >
0	Porto Maurizio	>	>	>	>	>	>	>	>
1	Potenza	>	>	2	1,600 >	5	2,805 >	7	4,405 >
	<i>Da riportarsi . . .</i>	161	322,400 >	52	63,535 >	282	239,847 43	495	625,782 43

llegato A.

Numero e sede degli archivi di Stato, degli archivi provinciali e degli archivi notarili governativi; numero degli ufficiali e inservienti che vi sono addetti, e somma degli stipendi relativi.

PROVINCIA	Archivi di Stato		Archivi provinciali		Archivi notarili		TOTALE	
	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio
Alessandria	>	>	>	>	>	>	>	>
Ancona	>	>	>	>	>	>	>	>
Aquila	>	>	3	3,585	5	2,805	8	6,390
Arezzo	>	>	>	>	>	>	>	>
Ascoli-Piceno	>	>	>	>	>	>	>	>
Avellino	>	>	5	8,000	7	3,315	12	11,315
Bari	>	>	8	11,645	7	3,842	15	15,487
Belluno	>	>	>	>	4	4,750	4	4,750
Benevento	>	>	>	>	5	2,958	5	2,958
Bergamo	>	>	>	>	7	8,433 33	7	8,433 33
Bologna	5	7,200	>	>	4	4,200	9	11,400
Brescia	1	2,500	>	>	14	17,533 34	15	20,033 34
Cagliari	5	9,400	>	>	>	>	5	9,400
Caltanissetta	>	>	1	1,000	6	2,754	7	3,754
Campobasso	>	>	3	4,400	5	2,805	8	7,205
Caserta	>	>	4	4,115	19	11,617	23	15,732
Catania	>	>	2	2,142	8	3,315	10	5,457
Catanzaro	>	>	4	5,300	5	2,805	9	8,105
Chieti	>	>	4	3,560	5	2,805	9	6,365
Como	>	>	>	>	6	7,000	6	7,000
Cosenza	>	>	2	1,733	5	2,805	7	4,538
Cremona	>	>	>	>	6	7,700	6	7,700
Cuneo	>	>	>	>	>	>	>	>
Ferrara	>	>	>	>	>	>	>	>
Firenze	25	52,100	>	>	20	24,152 70	45	76,252 70
<i>Da riportarsi</i>	36	71,200	36	45,530	138	115,595 37	210	232,323 37

Numero d'ordine	PROVINCIA	Archivi di Stato		Archivi provinciali		Archivi notarili		TOTALE	
		Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio	Impiegati	Stipendio
	<i>Riporto . . .</i>	161	322,400 >	52	63,535 >	282	239,847 43	495	625,782 4
52	Ravenna	>	>	>	>	>	>	>	>
53	Reggio Calabria	>	>	2	4,200 >	7	3,315 >	9	7,515
54	Reggio Emilia	>	>	>	>	>	>	>	>
55	Roma	18	42,400 >	>	>	>	>	18	42,400
56	Rovigo	>	>	>	>	4	4,500 >	4	4,500
57	Salerno	>	>	4	4,425 >	7	3,842 >	11	8,267 >
58	Sassari	>	>	>	>	>	>	>	>
59	Siena	6	8,500 >	>	>	4	4,922 40	10	13,422 40
60	Siracusa	>	>	5	5,100 >	6	2,754 >	11	7,854
61	Sondrio	>	>	>	>	5	5,061 66	5	5,061 66
62	Teramo	>	>	4	3,558 >	5	2,805 >	9	6,363 >
63	Torino	28	65,600 >	>	>	>	>	28	65,600 >
64	Trapani	>	>	1	1,683 >	7	2,907 >	8	4,590 >
65	Treviso	>	>	>	>	5	5,833 33	5	5,833 33
66	Udine	>	>	>	>	5	6,433 33	5	6,433 33
67	Venezia	22	41,500 >	>	>	7	11,400 >	29	52,900 >
68	Verona	>	>	>	>	6	8,200 >	6	8,200 >
69	Vicenza	>	>	>	>	10	11,353 33	10	11,353 33
	Totale . . .	235	480,400 >	68	82,501 >	360	313,174 48	663	876,075 48